

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Unico dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G omissis/2017, trattenuta in decisione all'udienza del 12 ottobre 2018, vertente tra:

BANCA

E

ATTRICE

FIDEIUSSORI

CONVENUTI

OGGETTO: azione revocatoria ordinaria *ex art.* 2901 c.c. – costituzione di fondo patrimoniale

CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 12.10.2018

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata, della comparsa di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa, che qui integralmente si richiamano.

Tanto premesso, la domanda è fondata ed è meritevole di accoglimento.

Sussiste una posizione creditoria della Banca derivante dal contratto di fideiussione omnibus sino alla concorrenza dell'importo di € 170.000,00 sottoscritto in data 19 gennaio 2011 (in atti), tra gli altri, da FIDEIUSSORE, quale garanti della omissis s.r.l.; il credito della Banca è attuale in quanto derivante proprio dalla garanzia personale assunta dal soggetto di cui sopra, odierna convenuta, e abilita l'Istituto di credito ad esercitare le azioni tese alla conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore.

L'azione revocatoria ordinaria presuppone, infatti, per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e **non anche la sua concreta esigibilità** sicché, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni connesse ad una apertura di credito o ad altro rapporto bancario, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla nascita del rapporto bancario garantito, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901 n. 1 prima parte c.c. in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore - "*scientia damni*"- (Cass. 8680/2009), atteso che l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore precedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. 3676/2011).

Sentenza, Tribunale di Velletri, Sez. II, Giudice Amelia Pellettieri, n. 2590 del 6 dicembre 2018

Tanto precisato, si osserva che la fideiussione prestata da CLIENTE è antecedente all'atto di costituzione del fondo patrimoniale a rogito Notaio omissis del 24.5.2012, rep. omissis, racc. omissis (in atti).

L'attrice ha dunque provato che la costituzione del fondo patrimoniale avvenne successivamente alla sottoscrizione del contratto di fideiussione, talché la costituzione del fondo patrimoniale, che rende i beni che vi confluiscano assoggettati al vincolo di destinazione ai bisogni del nucleo familiare, costituisce atto a titolo gratuito integrante il requisito oggettivo dell'*eventus damni* richiesto dall'art. 2901 c.c., in quanto rende più difficile la realizzazione del credito, da intendersi come pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.

Sussiste infine la *scientia damni* da parte dei convenuti, intesa come generica consapevolezza del pregiudizio che l'atto dispositivo arreca alle ragioni del creditore, proprio in considerazione del fatto che l'atto dispositivo venne compiuto in epoca successiva al sorgere del credito (Cass. Civ. 13343/2015).

Per le argomentazioni che precedono, sussistendo tutti presupposti di cui all'articolo 2901 c.c., si impone la declaratoria di inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto dispositivo del 24.5.2012, con conseguente ordine al Conservatore RRII di trascrivere la presente sentenza con onere da ogni responsabilità.

Le spese di causa seguono la soccombenza a norma dell'articolo 91 c.p.c. e vanno poste a carico dei convenuti in solido.

Quanto alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 52.001,00 ad 260.000,00 rapportato al valore del credito della attrice come risultante dalla fideiussione del 19 gennaio 2011, valori medi di liquidazione, avuto riguardo alle quattro fasi del giudizio).

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) in accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, dichiara privo di effetto nei confronti di parte attrice l'atto di costituzione del fondo patrimoniale a rogito Notaio omissis del 24.5.2012, rep. omissis, racc. omissis, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2901 c.c.;
- b) ordina al competente Conservatore RRII di trascrivere la presente sentenza con onere da ogni responsabilità;
- c) condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di causa in favore di parte attrice, che si liquidano in euro 850,00 per esborsi, euro 13.430,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA come per legge.

Così deciso in Velletri il 4 dicembre 2018

Il Giudice
Dott.ssa Amelia Pellettieri

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*